

# REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

del 12 febbraio 2007

Il Consiglio Comunale di Lugano, visti gli art. 53 e segg. della Legge cantonale sull'assistenza sociale, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC, 9 cpv. 1 lett. a e 104 del Regolamento comunale

**risolve:**

## CAPITOLO I Generalità

### Art. 1

**Scopo**

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

### Art. 2 1

**Natura**

<sup>1</sup> Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.

<sup>2</sup> Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

<sup>3</sup> In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

### Art. 3 2 3

**Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a. spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi;
- b. spese per la salute e odontoiatriche;
- c. spese per le attività a pagamento in ambito scolastico;
- d. spese per la partecipazione di bambini e adolescenti a colonie riconosciute sulla base della legge cantonale;
- e. spese per servizi funebri e di sepoltura;
- f. spese per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

<sup>2</sup> Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.

È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalare ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

<sup>3</sup> Oltre alle prestazioni puntuali il Comune, in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento professionale, attiva, nel limite del possibile, misure concordate di inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

---

<b>Beneficiari</b>	<p><b>Art. 4 4</b></p> <p>Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6bis;</li><li>domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.</li></ol>
<b>Esclusioni</b>	<p><b>Art. 5 5</b></p> <p>Le prestazioni comunali non vengono erogate a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;</li><li>persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);</li><li>cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;</li><li>persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.</li><li>persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.</li></ol>
<b>Unità di riferimento e reddito determinante</b>	<p><b>Art. 6 6 7</b></p> <p><sup>1</sup> L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).</p> <p><sup>2</sup> Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia.</p> <p><sup>3</sup> Vengono computati tutti i redditi senza eccezione, compresi i contributi o aiuti erogati da enti, associazione o fondazioni.</p> <p><sup>4</sup> Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti 10'000 fr. per una persona sola e 20'000 fr. per coppie e famiglie.</p> <p><sup>5</sup> Al reddito si aggiunge pure un 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti 75'000 fr. per una persona sola e 100'000 fr. per copie e famiglie.</p> <p><sup>6</sup> Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.</p>
<b>Limiti di reddito</b>	<p><b>Art. 6 bis 8</b></p> <p><sup>1</sup> Il limite del reddito disponibile residuale (in fr./anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali è il seguente, tenuto conto del numero di persone per unità di riferimento:</p> <p>1 persona: 17'000</p>

2 persone: 25'000

3 persone: 30'000

4 persone: 35'000

5 persone: 40'000

Per ogni persona in più il limite sale di 4'000 fr.

<sup>2</sup> Il Municipio può adeguare ogni anno questi limiti, tenuto conto del rincaro e delle rivalutazioni delle prestazioni cantonali.

<sup>3</sup> La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito disponibile residuale dell'Unità di riferimento non può superare il limite di reddito.

**Art. 6 ter 9**  
**Importi massimi** Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento sono di 3'000 fr. per unità di riferimento di 1 persona e di 4'000 fr. per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di 500 fr.

**Art. 7**  
**Casi di rigore** In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

## CAPITOLO II Prestazioni

**Art. 8 10**  
**Spese per l'alloggio e deposito di garanzia** <sup>1</sup> Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese per l'alloggio (pigioni, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6 ter.

<sup>2</sup> Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'Unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.

<sup>3</sup> Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con beneficiario, rispettivamente con il locatore.

**Art. 9 11 12**  
**Spese per la salute e odontoiatriche** Il contributo per le spese per la salute e odontoiatriche può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6 ter.

**Art. 10 13**  
**Spese per i servizi funebri e la sepoltura** <sup>1</sup> Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

<sup>2</sup> Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

<sup>3</sup> La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.

Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

<sup>4</sup> Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di fr. 4'000.--, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.

Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.

L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 4 e 5.

#### **Art. 11 14 15**

**Eventi straordinari e altri bisogni puntuali**

<sup>1</sup> Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

<sup>2</sup> Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 6 ter.

#### **Art. 12**

**Assistenza tra parenti**

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CC.

### **CAPITOLO III**

#### **Procedura**

#### **Art. 13 16**

**Domanda**

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio di intervento sociale che deve garantire la necessaria collaborazione, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8);
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

#### **Art. 14**

**Obbligo di informazione**

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

2. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

<b>Restituzione</b>	<p><b>Art. 15</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.</li><li>2. Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno in cui il Municipio o il Servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.</li><li>3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.</li></ol>
---------------------	---

## CAPITOLO IV

### Disposizioni finali

<b>Competenza</b>	<p><b>Art. 16</b> <i>17</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.</li><li>2. Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.</li><li>3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.</li></ol>
-------------------	---

<b>Riesame</b>	<p><b>Art. 17</b></p> <p>Il presente Regolamento viene riesaminato all'inizio di ogni Legislatura.</p>
----------------	--

<b>Abrogazioni</b>	<p><b>Art. 18</b></p> <p>Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regolamento del Fondo di previdenza sociale, del 26 febbraio 1996;</li><li>• Regolamento per la concessione di contributi comunali alle spese di alloggio, del 29 febbraio 1988;</li><li>• Regolamento per la concessione di contributi comunali alle spese per i servizi funebri e la sepoltura, del 25 febbraio 1992;</li><li>• Regolamento per la concessione di contributi comunali alle spese per l'alloggio di Breganzona, del 13 dicembre 1993;</li><li>• Regolamento comunale per il versamento della prestazione complementare a beneficiari di rendite AVS/AI di Davesco-Soragno, del 19 dicembre 1979;</li><li>• Regolamento concernente l'aiuto complementare comunale ai beneficiari di rendite AVS/AI del Comune di Pambio-Noranco, del 19 novembre 1990;</li><li>• Regolamento comunale per i sussidi agli studi di Pazzallo, dell'8 novembre 1994;</li><li>• Regolamento per il versamento di una prestazione complementare comunale ai beneficiari della prestazione complementare AVS/AI di Pazzallo, del 31 maggio 1990;</li></ul>
--------------------	--

- Regolamento per il versamento di una prestazione complementare comunale ai beneficiari della prestazione complementare AVS/AI di Pregassona, del 19 dicembre 1977;
- Regolamento per la concessione di contributi comunali alla copertura delle spese di alloggio di Pregassona, del 16 dicembre 1991;
- Regolamento Fondo sociale comunale di Viganello, del 16 aprile 1998;

come pure tutte le successive modifiche agli stessi ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

### **Art. 19 18**

**Entrata in vigore**

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

#### PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Presidente:**

**Il Segretario:**

Lauro Degiorgi

A. Zoppi, lic. oec. HSG

**Gli scrutatori:**

Patrik Lamoni

Francesca Bordoni Brooks

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 febbraio 2007.

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2007 e il 19 marzo 2007.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-9663 del 2 luglio 2007.

### **Note:**

- 1 Cpv. 3 adottato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 2 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 3 Sulla base dell'art. 5 del decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadara, Lugano, Sonvico e Valcolla, pubblicato sul FU 54/2012 del 6 luglio 2012, gli attuali regolamenti comunali di Lugano sono automaticamente estesi al comprensorio del nuovo Comune.*
- 4 Modificato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 5 Lett. e. adottata dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 6 Cpv. 1 ed ex 5 modificati sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.*
- 7 Modificato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 8 Adottato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*

- 9 *Adottato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 10 *Marginale e cpv. 1 modificati dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposti al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 11 *Modificato sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.*
- 12 *Modificato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 13 *Cpv. 4 modificato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 14 *Cpv. 2 modificato sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.*
- 15 *Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2011, esposto al pubblico dal 22 dicembre 2011 al 6 febbraio 2012, approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 1° marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. (ris. mun. 21.03.2012)*
- 16 *Modificato sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.*
- 17 *Cpv. 3 inserito sulla base della ris. no. 137-RE-9663, del 2 luglio 2007, della Sezione degli enti locali.*
- 18 *Con ris. mun. del 12 settembre 2007 il Municipio ha fissato l'entrata in vigore del Regolamento al 1° ottobre 2007.*